



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 21.07.2015 n. 331

SETTORE VI

**EDILIZIA RESIDENZIALE, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, PROTEZIONE CIVILE
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI**


**D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12 L.R. n. 6/2007 – D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 -
Comune di Jesi – Piano Attuativo Ambito TT1.6 Minonna in variante al PRG – Ditta
Belfiori – Ferrito - Carletti – Barchetta - *Assoggettamento del piano dalla procedura di
valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.***

Destinatari

Settore VI

Ancona, 21.07.2015

Il Dirigente *ad interim* del
Settore
(Dott. Ing. Massimo
Sbriscia)





IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione n.315 del 16.07.2015 con la quale si annullava la precedente determinazione n. 177 del 30.04.2015 ad oggetto: “ D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12 L.R. n. 6/2007 – D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 - Comune di Jesi – Piano Attuativo Ambito TT1.6 Minonna in variante al PRG – Ditta Belfiori – Ferrito - Carletti – Barchetta - *Assoggettamento del piano dalla procedura di valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.* ”;

CONSIDERATO di dover pertanto adottare un nuovo provvedimento modificato e corretto circa l'Assoggettamento del citato Piano Attuativo alla procedura di Valutazione ambientale strategica;

PREMESSO pertanto che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

2. il D.lgs.vo n.4 del 16.01.2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;


3. il D.lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 ha apportato modifiche e integrazioni al D.lgs.vo n. 152/2006;

4. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

5. con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008, sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica, modificata ed integrata con DGR n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

CONSIDERATO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è relativa al “*Piano attuativo Ambito TT1.6 Minonna in variante al PRG - Ditta Belfiori – Ferrito - Carletti – Barchetta - Assoggettamento del piano dalla procedura di valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.* pervenuta a questo ufficio ad opera del Comune di Jesi in data 30.01.2015, registrata al ns .prot.14607 del 02.02.2015;

DATO ATTO altresì dell'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Arch. Francesca Galletti relazione prot. n. 90035 del 03.07.2015 allegata alla presente determinazione quale parte integrante (*rif. inf. 01*);





PRESO ATTO che con nota prot. 21000 del 13.02.2015 si disponeva l'avvio del procedimento, prevedendone la conclusione per il giorno 30.04.2015;

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante, questa competente Autorità ha rilevato sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al procedimento e l'acquisizione del relativo parere quale SCA (Soggetto Competente in materia Ambientale) dell' A.S.U.R. 5 Jesi;

PRESO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All.I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, in esito al procedimento in oggetto, di condividere le conclusioni della relazione istruttoria sopra riportata e quindi, valutate le caratteristiche del piano e le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento, di **dover assoggettare il piano alla valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** per le motivazioni di cui al documento istruttorio (valutazioni effettuate dall'Autorità competente e dagli SCA interpellati ed intervenuti nel procedimento);


RIBADITO infatti che le analisi contenute nel Rapporto Preliminare pur valutando in linea generale gli impatti sopra citati che il piano può avere, non consentono, come invece accade con la Valutazione Ambientale Strategica, di vagliare la compatibilità complessiva delle soluzioni proposte dal piano, comprese le eventuali mitigazioni e/o compensazioni. Pertanto si ravvisa che l'esperimento della procedura di V.A.S., e in particolare la predisposizione del Rapporto Ambientale (corredato di un adeguato piano di monitoraggio) sia la modalità che meglio garantisca una valutazione dell'alterazione qualitativa ma anche quantitativa, diretta e indiretta, permanente o temporanea degli esiti della trasformazione territoriale proposta, in tutte le fasi di attuazione, gestione, dismissione o eventuale criticità.

VISTO E RICHIAMATO:

il comma 7 bis, del punto 3 del paragrafo 2.2 delle Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica i cui alla DGR 1400/2008 e ss.mm. ii. che così recita: *"Nel provvedimento finale l'autorità competente dà atto dell'eventuale espletamento delle consultazioni di scoping nell'ambito della fase di screening"*.

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.* - , nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il





regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;

- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a partire dal 13.02.2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 4/2008;

- la deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008, di approvazione delle Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;

- gli articoli:

1. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull’ambiente”*;

2. 12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L’autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27.03.2008, di definizione dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;

- l'allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 6/2004;


- l'art.107 del Lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

- la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni spettanti alla Giunta provinciale n. 90 del 02/04/2014, ad oggetto *“Modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente e conseguente rivisitazione del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”*;

- il Decreto della Presidente n. 2 del 13/10/2014 ad oggetto *“Ing. Massimo Sbriscia - proroga incarichi dirigenziali a tempo determinato”* con il quale vengono prorogati, fino al 31/10/2016, gli incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato - conferiti all’Ing. Massimo Sbriscia ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con atti nn. 34/2013 e 12/2014- e, tra gli altri, l’incarico dirigenziale *ad interim* del Settore VI Edilizia Residenziale, Autorizzazioni Ambientali, Protezione civile;

D E T E R M I N A

I. Di assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica, per le motivazioni indicate in premessa e nella relazione istruttoria prot. n. 90035 del 03.07.2015, (rif. Inf. 01) parte integrante della presente determinazione e che qui si intendono completamente riportate, il progetto relativo alla *“Piano attuativo Ambito TT1.6 Minonna in variante al PRG*





- Ditta Belfiori – Ferrito - Carletti – Barchetta - Assoggettamento del piano dalla procedura di valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii” pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Jesi in data 30.01.2015, ns. prot. n.14607 del 02.02.2015 invitando l’Autorità Procedente ad includere nel rapporto ambientale i necessari approfondimenti istruttori in relazione alle problematiche evidenziate dallo SCA nel parere trasmesso e nelle dichiarazioni rese in sede di conferenza dei servizi dalla Autorità Competente, di cui alla succitata relazione istruttoria;

- II. Di dare atto che il presente procedimento di verifica può essere considerato valido quale procedura di scoping ai fini V.A.S.
- III. Di comunicare il presente atto al Comune di Jesi per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell’art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V. Di dare mandato al Comune di Jesi di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.
- VI. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.
- VII. Di trasmettere copia del provvedimento all’Osservatorio Regionale sullo stato di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica nella Regione Marche, al fine di garantire il rispetto degli oneri di informativa al Ministero dell’Ambiente circa i provvedimenti adottati, in ottemperanza al disposto dell’art. 7, comma 8, del d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.
- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X. Di comunicare inoltre, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI
DELL’UFFICIO:**
fascicolo 110704 986

Ancona, 21.07.2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott.ssa Raffaella Romagna)

MC/mc

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)



Comune di Jesi

**Piano Attuativo Ambito TT1.6 Minonna in variante al PRG
– Ditta Belfiori – Ferrito – Carletti - Barchetta**

Relazione Istruttoria

**Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Dirigente ad interim del Settore

Ing. Massimo Sbriscia

Responsabile dell'Area Urbanistica


Arch. Sergio Bugatti

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Romagna

Istruttore

Arch. Francesca Galletti



Aprile 2015



1	PROCEDURA ADOTTATA.....	3
1.1	Normativa in materia di VAS.....	3
1.1.1	Casi di esclusione	3
1.2	Documentazione.....	4
1.3	Avvio del procedimento.....	4
1.4	Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)	5
1.5	Fase di consultazione	5
2	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	7
2.1	Localizzazione delle aree oggetto della Variante.....	7
2.2	Obiettivi della Variante.....	7
2.3	Analisi del PRG vigente.....	10
2.3.1	Aspetti urbanistici	10
2.4	Conformità della Variante con i piani sovraordinati	10
2.4.1	P.P.A.R.....	10
2.4.2	P.T.C.....	10
2.4.3	P. A. I.	10
2.5	Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001	11
2.6	Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008	11
3	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.....	12
3.1	Esame del Rapporto Preliminare.....	12
3.2	Parere istruttorio	12



1 PROCEDURA ADOTTATA

1.1 Normativa in materia di VAS

- ⇒ Direttiva 2001/42/CE.
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*
- ⇒ D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007 n 6, pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 21/06/2007 ed entrata in vigore il 6 luglio 2007
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 *“Linee Guida”*
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 *“Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010”*, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.

1.1.1 Casi di esclusione

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. individua all’art.6, com. 4, i casi di esclusione dal campo di applicazione della procedura di VAS.

La Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2008 n. 561 ha fornito precisazioni in merito all’elenco dei P/P da escludere comunque dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (a tale proposito si evidenzia che ulteriori chiarimenti sui casi di esclusione da VAS risultano riportati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1400/2008 e successivamente modificate ed integrate con DGR 1813/2010).

Con sentenza n. 93/2013, depositata il 22/05/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni contenute nella legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA). Tale sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 29 maggio 2013. La conseguenza immediata della sentenza è il fatto che a partire dal 30 maggio, e cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale, tutte le soglie (in particolare) degli allegati B1 e B2 sono azzerate e le competenze sulle tipologie progettuali ivi contemplate rimangono in capo rispettivamente a Regione e Province.

L’azzeramento delle soglie delle tipologie progettuali assoggettabili alle procedure di valutazione di impatto ambientale, ed in particolare delle tipologie progettuali di cui alle lettere 7a (Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha) e 7b (progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ha; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha) dell’allegato B2 della L.R. 3/2012, ha comportato una riconsiderazione degli strumenti attuativi, come quadro di riferimento di opera soggetta a VIA.

Nelle Linee guida VAS, di cui alla DGR 1813/2010, nel paragrafo 1.3, al punto 8, sono stati indicati specificatamente quali piani o programmi o loro varianti, possano essere esclusi da VAS. “in



quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali". Quindi, fermo restando i casi di esclusione di cui alla lettera f) delle linee guida citate (i piani attuativi di cui all'art. 4 della l.r. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS), casistica dal 2011 esclusa per legge dalla VAS ai sensi del comma 12 dell'art. 18 della Legge Urbanistica nazionale 1150/1942, comma così aggiunto dal comma 8 dell'art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito in Legge n. 106/2011), rimane aperto il caso dei piani attuativi conformi ai rispettivi PRG non sottoposti a VAS. Il D.L. 70/2011 ha infatti espressamente stabilito che *"lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati"*.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte si è ritenuto il presente piano attuativo come caso non automaticamente escluso dalla procedura di VAS. Pertanto, applicando il principio contenuto nell'art. 6 comma 3 della D.Lgs. 152/2006 e ss mm. e ii, per cui, *"i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*, il presente piano attuativo è stato assoggettato alla procedura di verifica di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

CONCLUSIONE: La presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo d'applicazione della normativa sulla V.A.S..

1.2 Documentazione

La presente relazione tiene conto della documentazione acquisita con nota del Comune di Jesi prot. n. 4212 del 28/01/2015 (trasmessa in data 30/01/2015 ed assunta al protocollo generale al n. 14607 del 02/02/2015):

1. Rapporto Preliminare per la verifica di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

In sede di conferenza dei servizi (13/03/2015) il Comune di Jesi ha prodotto i seguenti documenti che risultano allegati al verbale:

2. Copia del Parere igienico-sanitario sul Progetto di Variante al PRG (prot. 2813/S/06), prodotto dal Comune di Jesi;
3. Tavola 10 del Piano di Lottizzazione (scheda progetto PRG) prodotto dal Comune di Jesi.

1.3 Avvio del procedimento

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 e pubblicate sul BUR Marche n. 2 del 11.01.2011.



Pertanto i termini entro i quali l'Autorità Competente (AC) e l'Autorità Procedente (AP) devono provvedere a svolgere le operazioni tecnico-istruttorie e l'espressione del parere motivato, stabiliti ai sensi dall'art. 11 e seguenti del Codice Ambiente, risultano così definiti:

procedimento	data
notifica AC	30/01/2015
scadenza art. 15 D.Lgs. 152/2006	30/04/2015

Dall'esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene che per il piano in oggetto possa essere richiamato il principio contenuto nell'art. 6 comma 3 della D.Lgs. 152/2006 e ss mm. e ii..

1.4 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, *“L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.”*

Dall'esame della pratica è emerso quanto segue:

Il piano consiste nell'attuazione tramite apposito strumento attuativo della previsione TT1.6 in località Minonna (art. 35 – Ambiti di nuova urbanizzazione TT1 delle NTA) introdotta con la variante generale al PRG approvato con DCC n. 140 del 26.06.2009. Parte delle opere previste nel piano attuativo ricadono all'interno della fascia di rispetto dell'infrastruttura S.S. 76.

Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, la Provincia, con la condivisione del Comune, ha ritenuto opportuno individuare quale SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente il seguente soggetto:

- ASUR 5 Jesi.

1.5 Fase di consultazione

L'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente, ha provveduto, con nota prot. 21000 del 13/02/2015, a trasmettere agli SCA la documentazione prodotta dal Comune di Jesi (nota prot. 28/01/2015) per l'esame della pratica e la valutazione del rapporto preliminare relativo al piano in oggetto.

In linea con quanto indicato nel paragrafo 2.2 punto 5 delle Linee Guida Regionali, con medesima nota è stata convocata per il giorno 13 marzo 2015 presso la Sala Riunioni del III Provincia di Ancona – Area Urbanistica, in Ancona, Via Menicucci, n. 1 - I piano, la riunione della conferenza dei servizi ai sensi del disposto dell'art. 14-quater L. 241/1990 e ss.mm.ii. per l'esame della pratica, la valutazione di carattere “qualitativo e quantitativo” del rapporto preliminare relativo al piano in oggetto, redatto ai sensi dell'art.12, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, nonché per l'acquisizione dei pareri richiesti agli SCA.

Si dà atto del parere allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 13/03/2015 reso dall'ASUR prot. 43868 del 12/03/2015 pervenuto prima dalla conferenza. Il verbale della conferenza dei servizi, il suddetto contributo e la documentazione aggiuntiva prodotta dal Comune di Jesi vengono allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente relazione istruttoria.



Si evidenzia che il contributo reso da ASUR al punto 4 - Valutazione sanitaria riporta quanto segue:

“In merito all’impatto della matrice aria sulla popolazione che si insedierà nell’aria, non ci sono informazioni sufficienti per poter esprimere un parere sanitario in quanto non si conoscono le pressioni ambientali attuali determinate dalla vicina Superstrada, né quelle derivanti dall’aumento del traffico dell’insediamento, né la tipologia della futura popolazione. A tal proposito è presente la dichiarazione del proponente in cui si esprime nessuna significatività per la salute umana senza documentazione di supporto.”



2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

Il Piano Attuativo interessa l'ambito "Minonna" a destinazione residenziale, contraddistinto dalla Variante Generale del P.R.G. con la sigla TT1.6. L'ambito è collocato tra il margine dell'abitato consolidato di Borgo Minonna, il tracciato della Variante alla SS76 e quello della SP 362, in prossimità del raccordo della superstrada Jesi centro.



Immagine 1 – individuazione area interessata da Piano Attuativo.

2.2 Obiettivi della Variante

L'obiettivo del Piano è dare attuazione ad una previsione di espansione residenziale inserita nel PRG approvato nel 2009. L'area di intervento prevede 2.350 mq di SUL di residenza, di cui 550 mq di residenza sociale, per un totale di 58 abitanti insediabili in località Minonna.

La proposta di Piano prevede la realizzazione di una fascia verde lungo strada di 1.843 mq.




Immagine 2 – Stralcio PRG vigente con ambito TT1.6.




Immagine 3 – Schema progetto PRG vigente e come proposto in variante




Immagine 4 – Stralcio PRG vigente con ambito TT1.6.




Immagine 5 – Area interessata dal Piano Attuativo vista da via Minonna.



2.3 Analisi del PRG vigente

2.3.1 Aspetti urbanistici

Il P.R.G. del Comune di Jesi risulta adeguato al P.P.A.R. con delibera del C.R. n. 197 del 03.11.1989.

Con Deliberazione C.C. 26.06.2009, n.140, il Consiglio Comunale del Comune di Jesi ha approvato definitivamente il Progetto Comunale del Suolo.

2.4 Conformità della Variante con i piani sovraordinati

2.4.1 P.P.A.R.

Il P.R.G. del Comune di Jesi risulta adeguato al P.P.A.R. con delibera del C.R. n. 197 del 03.11.1989.

Con Deliberazione C.C. 26.06.2009, n.140, il Consiglio Comunale del Comune di Jesi ha approvato definitivamente il Progetto Comunale del Suolo.

L'area è compresa nel Sottosistema Territoriale di cui alle NTA del PPAR, Titolo III Art. 20 21 e 23, individuato nella Tav. 7 Aree "V" definite "Aree ad alta percettività visuale relative alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e di maggiore intensità di traffico" e nell'area n. 49 "Vallesina-Staffolo" di Rilevanza dei valori paesaggistici e ambientali di tipo C "qualità diffuse", art. 23. (cfr. R.P. pag. 9 – doc. 1).

2.4.2 P.T.C.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche, pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

Il Piano Attuativo interessa una previsione ricadente nell'ATO V delle pianure e dei terrazzi alluvioni.

2.4.3 P. A. I.

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con D.C.R. 21.01.2004, n.116 (suppl. n.5 - BUR n.15 del 13.02.2004).

Il Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99.

La presente variante non risulta interferente con aree individuate dal P.A.I.. Per gli aspetti relativi alla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 13 della L. 02/02/1974 n. 64, il Comune richiama quanto già espresso sul PRG, mentre per la compatibilità idraulica ai sensi



dell'art. 10 della L.R. 22/2011 è stato acquisito il parere di compatibilità idraulica della Provincia di Ancona rilasciato con Determina Dirigenziale n. 475 del 18/09/2013.

2.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R. 17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto *“alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto”* con atto consiliare di approvazione n.170 del 16.09.2005.

Il Piano di Classificazione Acustica risulta approvato con atto consiliare del 2006. Il R.P. (cfr. pag. 13 - doc. 1) riporta la seguente dicitura *“La Valutazione Previsionale del Clima Acustico, presente tra gli elaborati di progetto, attesta l'idoneità dell'area alla destinazione ipotizzata e la compatibilità dell'intervento in relazione ai limiti imposti dalla normativa per la classe acustica di appartenenza del sito e alla presenza della fascia di rispetto della S.S. 76.”* Il Comune ha inviato unicamente il R.P. senza altri elaborati di progetto.

2.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008

La L.R. n. 14/2008, *Norme per l'edilizia sostenibile*, prevede all'art. 5, co. 1, che i piani regolatori generali devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane.

Il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS contiene riferimenti specifici alla L.R. 14/08. In particolare l'art. 5 della suddetta legge dispone che, anche i piani attuativi, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane. Il piano ha risposto a quanto disposto dall'art. 5, co. 3, ossia contiene norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali.



3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

3.1 Esame del Rapporto Preliminare

La documentazione prodotta, secondo quanto indicato (cfr. Rapporto Preliminare pag. 1) è stata redatta ai sensi del punto 2.2 delle Linee Guida (D.G.R. 21.12.2010, n. 1813), che prevede la redazione del rapporto preliminare contenente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano stesso.

Il documento denominato "Rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S." segue i criteri e le indicazioni metodologiche di cui all'allegato III delle suddette Linee Guida.

Il Rapporto preliminare ha sviluppato i seguenti punti:

Sezione 1

- **Descrizione del Piano**
 - Ambito di intervento
 - Obiettivi strategici
 - Azioni
- **Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento**
 - Scopo e articolazione del Rapporto Preliminare
 - Normativa di riferimento per l'elaborazione, adozione e approvazione del Piano
- **Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari**
 - Fasi, tempi, identità e responsabilità dei soggetti coinvolti nella consultazione preliminare
 - Soggetti con Competenza Ambientale
- **Verifica di coerenza esterna**
 - Piani e programmi pertinenti di livello statale
 - Piani e programmi pertinenti di livello regionale
 - Piani e programmi pertinenti di livello provinciale e di area vasta
 - Lr. n. 14/2008, Norme per l'edilizia sostenibile
 - Compatibilità idraulica ai sensi degli articoli 10 e 13 della L. 22/11
 - L.R. 14/2001, n.28 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche" e D.P.R. n. 142 / 2004
- **Ambito di influenza ambientale e territoriale**
 - Temi e aspetti ambientali che interagiscono con il Piano/Programma
 - Settori di governo
 - Emergenze e criticità ambientali o territoriali pertinenti al Piano
 - Ambito di influenza territoriale
- **Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento**

Sezione 2

- **Verifica di pertinenza**
- **Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali**

3.2 Parere istruttorio

Come riportato nel Rapporto Preliminare (doc. 1), il contesto di riferimento di questo piano attuativo, è la frazione di Minonna a Jesi. L'area risulta come ultimo completamento dello sviluppo



urbano della parte sud della frazione verso la SS76. Lo schema di progetto proposto, a differenza del PRG vigente, concentra l'edificazione nella parte più lontana dalla SS76, prevedendo la realizzazione di una fascia verde lungo strada di 1.843 mq. L'area di intervento prevede 2.350 mq di SUL di residenza, di cui 550 mq di residenza sociale, per un totale di 58 abitanti insediabili in località Minonna.

Conclusioni:

Dalla verifica effettuata con riferimento al codice ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento, in particolare:

- alla luce dei contributi espressi dai SCA interpellati;
- visto che a seguito della fase istruttoria, l'Autorità Competente ravvisa che dall'attuazione del piano (seppur conforme al PRG vigente) non possa essere escluso l'originarsi di effetti significativi (relativamente alla componente salute) e il rapporto preliminare non fornisce elementi sufficienti per escluderli, secondo il principio di precauzione si ritiene di assoggettare il piano alla valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006.

In particolare le informazioni presenti nella documentazione prodotta dal Comune sono insufficienti per poter valutare la compatibilità del piano proposto rispetto a possibili impatti significativi sulla salute umana (della popolazione residente). In tal senso l'Autorità Competente recepisce le considerazioni contenute nel parere ASUR, secondo cui *"In merito all'impatto della matrice aria sulla popolazione che si insedierà nell'aria, non ci sono informazioni sufficienti per poter esprimere un parere sanitario in quanto non si conoscono le pressioni ambientali attuali determinate dalla vicina Superstrada, né quelle derivanti dall'aumento del traffico dell'insediamento, né la tipologia della futura popolazione. A tal proposito è presente la dichiarazione del proponente in cui si esprime nessuna significatività per la salute umana senza documentazione di supporto."*

Pertanto si ravvisa che l'esperimento della procedura di V.A.S., e in particolare la predisposizione del Rapporto Ambientale (corredato di un adeguato piano di monitoraggio) sia la modalità che meglio risponda al principio di precauzione, attraverso una valutazione dell'alterazione qualitativa ma anche quantitativa, diretta e indiretta, permanente o temporanea degli esiti della trasformazione territoriale proposta, in tutte le fasi di attuazione, gestione o eventuale criticità.

Visto il suddetto parere ASUR, sarà opportuno coinvolgere quale SCA, l'ARPAM per la matrice aria.

Si ricorda che, ai sensi del comma 5, dell'art. 12 del suddetto decreto le conclusioni adottate, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.

